



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale

UFFICIO XII

Prot. Nr. 49908

Rif. Prot. Entrata Nr. 0105193/2009, 23625/2010, 23626/2010

Allegati:

Risposta a Nota del:

Roma, 11 GIU. 2010

Al Dipartimento
dell'Amministrazione Generale del
personale e dei servizi del Tesoro
Direzione Centrale per i Sistemi
informativi e dell'Innovazione
Ufficio V

e, p.c. Al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il
Personale scolastico
Ufficio III

OGGETTO: Docenti di religione – Base di calcolo degli aumenti biennali di stipendio a seguito del
conglobamento dell'indennità integrativa speciale.

La Direzione Centrale per il Servizi Informativi del MEF, con nota n. 12115/2009, ha chiesto l'avviso anche
dello scrivente in merito alla corretta modalità di calcolo degli aumenti biennali, fissati nella misura del 2,50
per cento dello stipendio, riconosciuti al personale docente di religione all'atto della ricostruzione di
carriera.

M

In sostanza si chiede di conoscere se, a seguito del conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale disposto a decorrere dal 1° gennaio 2003 dall'art. 76, comma 3, del CCNL 24.7.2003, la base di calcolo dei suddetti aumenti biennali debba comprendere o meno il valore dell'indennità in questione la quale, pur se conglobata, rimane comunque una voce autonoma del trattamento economico gestita in SPT come apposito assegno.

Con successive note nn. 14339/2009 e 3564/2010 codesto ufficio, in attesa del parere richiesto, ha comunque comunicato l'avvio delle procedure relative alla gestione degli aumenti biennali spettanti agli insegnanti in argomento comprensivi dell'IIS.

Al riguardo si considera che conglobare una componente retributiva in un'altra significa cumularle entrambe in un tutt'uno in cui resta ferma soltanto la natura della componente che ingloba l'altra, mentre quest'ultima resta definitivamente assorbita.

Ciò posto, si osserva che nella fattispecie in esame l'indennità integrativa speciale, una volta conglobata nello stipendio, cessa di essere erogata come voce retributiva autonoma a tutti gli effetti tranne quelli tassativamente previsti dalla normativa contrattuale e cioè:

- del trattamento economico fruito dal personale in servizio all'estero (art.76, comma 3);
- della base di calcolo del trattamento pensionistico (art.79, comma 3).

In relazione a quanto precede si esprime l'avviso che in sede di applicazione delle disposizioni contrattuali non si possano prevedere effetti ulteriori per i quali il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sia inoperante.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carli